



Provincia di Forlì-Cesena
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Fascicolo n. 2015/09.02.01/000026

DETERMINAZIONE N. 2931 del 23/10/2015

OGGETTO: ART. 29-NONIES DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DITTA BANDINI-CASAMENTI S.R.L. - VIA GRAMADORA, 19 - FORLÌ. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DELIBERA DI G.P. N. 306/62097 DEL 06.07.2009 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI FORLÌ, VIA GRAMADORA N. 19.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la Legge Regionale n. 21/04 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A.;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 24/07/2015 e acquisita al prot. n. 67144/15;

Vista la nota della Provincia prot. n. 67312/15 del 24/07/2015, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra;

Precisato che le comunicazioni di cui sopra sono state inviate a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che in esito alla seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 08/09/2015 sono state chieste integrazioni con nota del 09/09/2015 prot. 78672/15;

Viste le integrazioni ricevute in data 09/10/2015 con nota acquisita al prot. n. 87810/15;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22/10/2015, nella quale si dà atto del parere favorevole con prescrizioni di Arpa ricevuto nella medesima data e acquisito al prot. n. 91152/15;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta, che la comunicazione esaminata debba essere ricompresa nella fattispecie delle modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'A.I.A., descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Ritenuto pertanto necessario integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi così come stabilito nel parere di Arpa ricevuto

in data 22/10/2015 ed assunto al prot. n. 91152/15 e condiviso dalla Conferenza di Servizi;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e che pertanto non si rende necessario aggiornare l'importo delle garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "*Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004*";

Visto l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena e l'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, da parte del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e della Responsabile del Procedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione del 24/07/2015 assunte al prot. n. 67144/15, modificando l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, come di seguito specificato:

- 1.1. Al paragrafo **C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico** deve essere aggiunto:

"All'interno del capannone, nella zona adiacente al deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e dei RAEE è presente una pressa bricchetratrice, modello El 350 prodotta dalla Mondomarmi Srl, con la quale possono essere compattati in bricchette, pezzi sagomanti, frammenti, trucioli e polveri di EPS (polistirene espanso) e XPS (polistirene estruso). La pressa in esame non produce emissioni in atmosfera di tipo gassoso né polverulento, essendo composta da un gruppo frantumatore sul quale risiedono i due alberi frantumatori a rotazione contrapposta, azionati entrambi da moto-riduttore a doppia velocità. Su questi sono alloggiati dei particolari utensili che grazie alla particolare geometria e ai contro-utensili permettono una triturazione del materiale molta ridotta, che attraverso un'apposita griglia di vagliatura, passa al successivo gruppo di compattazione a sezione cilindrica dove un moto-riduttore aziona una particolare coclea innovativa; su questo gruppo si produce la compattazione del materiale frantumato. L'attività di frantumazione avviene quindi mediante l'utilizzo di due rulli che sminuzzano e convogliano il materiale alla compattatrice posta al di sotto della tritratrice; questo particolare costruttivo fa sì che il materiale sminuzzato non si sollevi e che venga invece trascinato verso il basso. Le emissioni polverulente che possono

manifestarsi sono dovute solo alla movimentazione del materiale all'interno dello stabilimento, operazione questa però già monitorata nell'ambito delle normali attività di controllo della ditta, inoltre è bene sottolineare che l'operazione di compattazione del materiale aumenta la coesione del polistirolo, che come è ben noto è un materiale facilmente friabile, rendendo più difficoltosa la dispersione nell'ambiente del materiale di che trattasi."

1.2. All'allegato "C" - **Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni R3-R13** devono essere aggiunti i seguenti codici CER:

170904 - rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 17090;

070213 - rifiuti plastici.

1.3. Dopo la prescrizione 24 al paragrafo **D2.9. Gestione rifiuti** devono essere aggiunte le seguenti prescrizioni:

- 25) La pressa e la pavimentazione circostante dovrà essere periodicamente pulita da eventuali residui prodotti dalle lavorazioni.
 - 26) Dovrà essere garantita la separazione in ingresso tra i rifiuti per i quali la ditta è autorizzata all'operazione di recupero R3 e quelli per cui è autorizzata esclusivamente all'operazione R13 e/o D15.
 - 27) I rifiuti in uscita dall'impianto destinati alle operazioni di recupero (R) dovranno essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento (D).
 - 28) La materia prima seconda (MPS) ottenuta dal trattamento dei rifiuti per i quali la ditta è autorizzata all'attività R3, dovrà essere conforme a quanto dettato dalla normativa tecnica specifica. Qualora il materiale ottenuto non raggiunga gli standard della normativa tecnica specifica, lo stesso resta sottoposto alla normativa dei rifiuti.
 - 29) Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
 - 30) Per i rifiuti per cui la ditta è autorizzata all'operazione R13, si evidenzia che il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
 - 31) Il materiale ottenuto dalle lavorazioni di quei rifiuti per la quale la ditta è autorizzata solo ed esclusivamente all'operazione R13, non potrà essere considerato MPS. Lo stesso resta pertanto sottoposto alla normativa dei rifiuti.
 - 32) I settori definiti nella planimetrie di lay-out autorizzata dovranno essere mantenuti suddivisi e resi riconoscibili mediante l'apposizione di cartelli ben visibili per dimensione e collocazione in cui viene indicata la descrizione del settore.
 - 34) Tutti i cumuli e/o cumuli di balle dovranno essere opportunamente contrassegnati con targhe fisse o mobili ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicata o la tipologia di MPS o, se trattasi di rifiuto, il codice CER del rifiuto stoccato e la descrizione.
2. **di dare atto** che la richiesta di di dismissione della rete antipolvere ex-Ecolegno, essendo una prescrizione determinata dall'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, non è procedibile con la modifica non sostanziale di AIA;
 3. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. di cui

rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

4. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, il presente atto;
5. **di fare salvi** i diritti di terzi;
6. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. **di inviare copia** del presente atto a Bandini e Casamenti S.r.l., all'ARPA, all'azienda USL territorialmente competente, al Comune territorialmente competente e al Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
8. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Firma
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CIMATTI ROBERTO